

Unione Montana Valle Maira

STATUTO

Titolo I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Natura ed identificazione

1. I Comuni di Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppa e Villar San Costanzo, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e delle disposizioni regionali in materia, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
5. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo, anche con riferimento ai requisiti indicati al comma 4.

Art. 2 Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1. L'Unione Montana nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono, si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell'Ente.
2. L'Unione Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che l'Unione Montana medesima e, prima ancora, la Comunità Montana ed il Consiglio di Valle hanno raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della Valle Maira.

L'eredità morale-giuridica degli antichi statuti della Valle Maira è la testimonianza storica di un territorio capace di autogovernarsi e di trovare forza e coesione nello spirito di appartenenza ad un'unica comunità.

3. L'Unione Montana riconosce nel Comune l'Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

4. L'Unione Montana esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali.

Art. 3 Sede, stemma, gonfalone

1. L'Unione Montana Valle Maira ha sede in San Damiano Macra.

2. Gli organi dell'Unione Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede .

3. Per una più funzionale organizzazione dei servizi è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte dell'Unione Montana.

4. L'Unione Montana, con deliberazione dell'organo rappresentativo, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 4 Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale

1. L'Unione Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia di pubbliche calamità.

2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 5 Assetto e utilizzazione del territorio

1. L'Unione Montana promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale .

2. L'Unione Montana concorre a fornire alle persone che effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno, in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.

3. L'Unione Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio insostituibile per l'identità storica, culturale e sociale del territorio della Valle Maira.

Art. 6 Attività economiche

1. L'Unione Montana promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dello sport e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività e a favorire l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione.

Art. 7 Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica alla civiltà alpina sud-occidentale di lingua e cultura d'OC ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche – storiche, l'Unione Montana sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con le regioni di uguale cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale sono favoriti e promossi mediante tutte le iniziative previste dalle leggi statali e regionali. Essa potrà essere utilizzata anche nelle riunioni ufficiali degli organi dell'Unione in un'ottica di piena affermazione del bilinguismo secondo lo spirito della legge 15 dicembre 1999 n. 482.

Art. 8 Collaborazione e cooperazione

1. L'Unione Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.

2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica di zona alpina, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa per tali fini.

3. In particolare l'Unione Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all'interno dei territori storicamente omogenei.

Art. 9 Tutela della salute

1. L'Unione Montana concorre a garantire il diritto alla salute e alla assistenza sociale attivando idonei strumenti per renderli effettivi.

Art. 10 Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. L'Unione Montana, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno dell'Unione Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 11 Diritto dei cittadini alla solidarietà

1. L'Unione Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esalta il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini.

2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio dell'Unione stessa o che possano essere, comunque, d'immediato e riconosciuto bisogno.

Titolo II . FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI DELEGATE

Art. 12 Funzioni fondamentali

1. L'Unione Montana esercita le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - g. polizia municipale e polizia amministrativa locale.
2. I Comuni di Dronero, Roccabruna e Villar San Costanzo aderiscono all'Unione per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere c, ed e.
3. Ulteriori funzioni fondamentali possono essere conferite all'Unione con deliberazione degli organi rappresentativi dei Comuni e a seguito di modifica dello Statuto dell'Unione.
4. Il conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali da parte di alcuni Comuni non può dare luogo ad oneri o spese, dirette od indirette, a carico degli altri Comuni.

Art. 13 Attribuzioni e funzioni delegate

1. L'Unione Montana può inoltre esercitare:
 - a. altre eventuali funzioni e servizi conferiti dai Comuni;
 - b. le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - c. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - d. le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione e /o dai Comuni;
 - e. le funzioni relative alla cooperazione internazionale ed ai fondi europei messi a disposizione dei territori montani e rurali.

2. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:
- a. sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale;
 - b. economia forestale;
 - c. energie rinnovabili;
 - d. opere di manutenzione ambientale;
 - e. difesa dalle valanghe;
 - f. turismo in ambiente montano;
 - g. artigianato e produzioni tipiche;
 - h. mantenimento dei servizi essenziali;
 - i. servizio scolastico;
 - j. incentivi per l'insediamento nelle zone montane.
4. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, l'Unione persegue lo scopo di:
- ✓ operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle precedenti comunità montane;
 - ✓ attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi (Nuove norme per lo sviluppo della montagna)
 - ✓ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
 - ✓ cooperare con i Comuni che la compongono per migliorare le condizioni di vita dei cittadini ed il livello dei propri servizi.
5. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.
6. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
7. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, approva lo Statuto dell'Unione e delibera di aderire dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

8. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, con conseguente modifica dello Statuto dell'Unione.

Art. 14 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Le modalità di svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. L'Unione svolge per conto dei Comuni il ruolo di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento di organizzazione del servizio.

4. L'Unione può presentare, in proprio o per conto dei Comuni partecipanti all'Unione, domande di partecipazione a bandi provinciali, regionali, statali ed europei e gestire i progetti finanziati, previa definizione dei ruoli e delle quote di compartecipazione dei soggetti interessati.

5. Nel rispetto della normativa vigente l'Unione può altresì aderire, in proprio o per conto dei Comuni, a forma associative di carattere sovra locale costituite per la gestione di programmi dell'Unione Europea.

Art. 15. Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 16 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) il Presidente
 - c) la Giunta
 - d) l'Assemblea dei Sindaci
2. Gli organi sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 17. Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione tra Comuni e Unione.
2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni ed esercita funzioni consultive, di proposta e di raccordo.
3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e non vincolante in ordine agli atti dell'Unione che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione.
4. Il Presidente dell'Unione può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune.

Art. 18 Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati scelti fra assessori o consiglieri dei Comuni che fanno parte dell'Unione, è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

3. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa al regolamento adottato dalla medesima Assemblea. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Art. 19 Composizione del Consiglio

1. Nel Consiglio dell'Unione è garantita la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti, eletti secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5.
2. Il Consiglio dell'Unione è perciò composto da n. 13 rappresentanti dei 13 Comuni e da n. 3 rappresentanti delle minoranze per un totale di n. 16 Consiglieri assegnati.
3. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, il rappresentante del comune nel consiglio dell'Unione.
4. I tre rappresentanti delle minoranze, tenuto conto della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'Unione, sono così assegnati:
 - ✓ uno alle minoranze consiliari del Comune di Dronero eletto al proprio interno dai soli consiglieri di minoranza;
 - ✓ uno alle minoranze consiliari dei comuni di Roccabruna e Villar San Costanzo eletto al proprio interno dai soli consiglieri di minoranza dei due comuni riuniti in seduta congiunta presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti;
 - ✓ uno alle minoranze dei comuni di Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Elva, Marmora, Macra, Prazzo, San Damiano e Stroppa eletto al proprio interno dai soli consiglieri di minoranza dei dieci comuni riuniti in seduta congiunta presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

Viene eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità fra due o più consiglieri si procede al ballottaggio. Se anche a seguito del ballottaggio rimane la parità fra due o più consiglieri viene eletto il più anziano di età.

5. Alla prima elezione dei consiglieri si procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. Successivamente tale adempimento deve essere espletato entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere comunale di ogni singolo consigliere dell'Unione. Si considera comunque cessato il consigliere che sia nuovamente eletto o, per i consiglieri di minoranza, che sia passato nel corso del mandato consiliare dalla minoranza alla maggioranza.

6. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire a cura del Sindaco entro 30 giorni dalla data nella quale si sono svolte le elezioni amministrative. Entro lo stesso termine deve essere effettuata la comunicazione del rappresentante delle minoranze da parte dei Sindaci individuati ai sensi del comma 4.
7. Il Consiglio Comunale può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale nominato.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
9. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.
10. Decorso il termine di cui al comma 6, se un Comune non provvede a comunicare il proprio rappresentante, si procede comunque alla costituzione del Consiglio dell'Unione ritenendo il Sindaco quale rappresentante di quel Comune.

Art. 20 Prima seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta dapprima la convalida dei rappresentanti comunali e poi l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 21 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali previsti per i consigli comunali.
2. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, lo specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana, approvato in sede di elezione del Presidente e della Giunta
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. E' competenza del Consiglio la designazione vincolante dei rappresentanti dell'Unione di tutti gli enti, organismi e società di cui l'Unione fa parte o in cui ha potere di nomina.

Art. 22 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità.
2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
3. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Unione. La medesima maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche ed integrazioni.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Art. 23 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina prevista dal Regolamento di funzionamento del Consiglio,.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal "Regolamento".
4. Gli organi dell'Unione – Presidente, Consiglio, Giunta, Assemblea dei Sindaci – sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità od emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 24 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione Montana della comunicazione del Sindaco del Comune di cui sono rappresentanti e, per i consiglieri di minoranza, del Sindaco che ha presieduto la seduta congiunta di cui all'art. 19 comma 4.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 25 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca da parte del consiglio comunale che lo ha eletto;
 - c) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - d) morte o altre cause previste dalla legge.
 - e) decadenza per mancata partecipazione senza giustificazione ad almeno tre sedute consecutive del consiglio.
2. Nei casi di cui al comma 1, i Consigli dei Comuni o i collegi elettorali dai quali i rappresentanti cessati erano stati eletti, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedono a eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.

Art. 26 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art.22 comma 3.

Art. 27 Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione montana è il Sindaco di uno dei comuni associati. Il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta sono eletti dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla base della proposta programmatica del o dei candidati alla presidenza.

Ogni candidato Presidente deve proporre al Consiglio oltre al documento programmatico di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco dei componenti della Giunta e tra questi il Vice Presidente.

L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta avviene contestualmente con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico presentato dal candidato Presidente.

Nel caso non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente si procede alla indizione di una successiva votazione, da tenersi in una distinta seduta, in cui viene dichiarato eletto il candidato Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Sono contestualmente eletti il Vice Presidente e i componenti della Giunta.

2. Essi durano in carica fino a che rimane in carica la maggioranza dei consiglieri che li ha eletti e comunque per non più di cinque anni. Ai fini dell'interpretazione della presente norma si considera cessato dalla carica anche il rappresentante di un comune che, a seguito di elezioni comunali, sia stato riconfermato a rappresentare il comune nell'Unione.
3. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo presidente e del nuovo organo esecutivo che deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione dalla carica.
4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
5. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.
6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Le dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione comportano l'avvio della procedura di elezione da parte del Consiglio dell'Unione di un nuovo Presidente e della relativa Giunta. Il rappresentante del Comune con maggiore popolazione convoca a tal fine il Consiglio nel termine di 20 giorni dalla data delle dimissioni, cessazione o decadenza. La sostituzione del Vice Presidente o di altro componente della Giunta decaduto, dimessosi o cessato dalla carica deve avvenire da parte del Consiglio dell'unione, su proposta del Presidente dell'Unione, nel termine di trenta giorni dal momento in cui è avvenuta o nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 28 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea dei sindaci fissando l'ordine del giorno;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci congiuntamente al direttore segretario verbalizzante;
- f) adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti il Consiglio; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, da sottoporre al Consiglio
- k) riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 29 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di altri tre membri, denominati assessori, per un totale di 5 componenti.
3. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, può essere attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.
4. Gli Assessori sono scelti tra i componenti degli organi esecutivi dei Comuni e possono non essere componenti del Consiglio dell'Unione.

Art. 30 Funzionamento e competenze della Giunta

1. Nella seduta immediatamente successiva all'assunzione dell'incarico, il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.
2. La cessazione dalla carica di Sindaco o di Assessore Comunale determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta nell'organo esecutivo dell'Unione Montana.
3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
4. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei Responsabili di Servizio ;
 - b. ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c. ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - d. a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e. ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f. ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
 - g. a deliberare se promuovere azioni legali o se resistere ad azioni legali promosse contro l'Unione autorizzando il Presidente a sottoscrivere e conferire apposito mandato alle liti al legale scelto dalla stessa Giunta.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero dal Vice Presidente, in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente.
6. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento.
7. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 31 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o da altri enti pubblici.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che la rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 32 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e segretario

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento generale d'organizzazione definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. Il Presidente si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei Comuni.

CAPO II ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 33 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.
2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 34 – Risorse finanziarie dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono ad esclusivo carico dei Comuni che ne beneficiano e che mettono a disposizione il personale e la media delle risorse finanziarie già stanziata nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari per l'esercizio delle medesime funzioni.
3. La spesa sostenuta dall'Unione per il personale preposto a funzioni fondamentali dei Comuni, da distinguersi e ripartirsi sempre con dettagliato riferimento a ciascuno di essi, non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenuta precedentemente per le stesse funzioni e servizi dai Comuni partecipanti; a regime dovranno essere assicurati progressivi risparmi di tale spesa.
4. I costi di gestione delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) c) e d) devono essere interamente finanziati con gli appositi trasferimenti regionali, senza oneri a carico dei Comuni che la costituiscono.
5. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
 - tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, a beneficio dei singoli Comuni.

- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 36 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione.
2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei suoi strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 38 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 , che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 39 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 .
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 40 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:
 - a) dai cespiti attribuiti in conseguenza del riparto effettuato tra le Unioni formatesi tra i Comuni appartenenti alla Comunità montana Valli Grana e Maira, ai sensi delle norme regionali;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO III - ISTITUZIONI

Art.41 - Istituzione

1. Il Consiglio, per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 42 - Organi dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Presidente dell'Unione su designazione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo "status" dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
4. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e sull'andamento economico finanziario ed amministrativo dell'istituzione.
5. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Presidente, con le modalità previste dal regolamento; dirige l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
6. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Presidente dell'Unione per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione

CAPO IV - DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 43 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente statuto come stabilita dall'art. 51.

Art. 44 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 45 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

d) personale: il personale trasferito dal Comune recedente all'Unione viene reinserito nella dotazione organica del Comune per le funzioni già trasferite e nuovamente gestite dal Comune, salva diversa intesa tra le parti.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 46 Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.
3. Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione che svolge funzioni fondamentali comunali viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni presso i quali presta servizio. In mancanza di accordo provvede il soggetto preposto alla liquidazione. Il personale trasferito dai Comuni viene reinserito nelle dotazioni organica del Comune di provenienza.

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47 Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico enti locali .
2. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'albo pretorio dell'ente.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Il personale comunale necessario per l'esercizio di funzioni fondamentali o servizi comunali, è distaccato o trasferito all'Unione Montana, nei modi e nei tempi definiti dalla legge o dallo Statuto .

Art. 49 Disposizione transitorie

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti della Comunità Montana Valli Grana e Maira.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana Valli Grana e Maira, sono applicati quelli adottati dai singoli Comuni dell'Unione o da uno di essi individuati dall'organo esecutivo dell'Unione.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della Comunità Montana Valli Grana e Maira .

4. In sede di prima applicazione, nei limiti di legge, l'Organo di Revisione per il primo anno solare di attività è quello della Comunità Montana Valli Grana e Maira.

5. In sede di prima applicazione e fino all'istituzione di un proprio sito istituzionale gli atti dell'Unione sono pubblicati sul sito della Comunità Montana Valli Grana e Maira.

Art. 50 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

a) alle norme regionali in materia di enti locali;

b) alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 51 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 .

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.